

## ACCORDO

### per la regolamentazione transitoria dei rapporti inerenti i servizi di gestione del Campus universitario di Savona

tra

**Università degli Studi di Genova** (di seguito anche "l'Università" o "l'Ateneo"), C.F. e P. IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, PEC protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula del presente accordo transitorio con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018;

e

**S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università S.c.p.a.** (di seguito anche "SPES"), C.F. e P. Iva 00511850091, con sede e domicilio fiscale in Savona, via A. Magliotto 2, iscritta al Repertorio economico amministrativo (REA) al n. SV-10880, PEC pecspes@spes.legalmail.it, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Prof. Maurizio Schenone, nato a Genova il 21/08/1963, autorizzato alla stipula del presente accordo transitorio con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 febbraio 2019

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

## PREMESSO

- a) che l'Università è socia (con il 25% del capitale sociale) di SPES, avente quale propria finalità lo svolgimento di attività di promozione a favore dell'insediamento universitario nella città di Savona;
- b) che SPES è interamente partecipata da Enti pubblici ed stata ritenuta una società in controllo pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. (TUSP) con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, n. 3/2018;
- c) che è *in itinere* la riconfigurazione dell'assetto giuridico di SPES in quello di società in house dell'Ateneo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici, d'ora innanzi anche, brevemente, «Codice»), e all'art. 16 TUSP, con conseguente, successiva, iscrizione di SPES nell'elenco di cui all'art. 192 Codice e regolamentazione dei futuri rapporti tra le Parti sulla base di contratti di servizio;
- d) che l'Università è proprietaria del compendio immobiliare in Savona (località Legino) ove ha sede il Campus universitario di Savona;
- e) che l'Università ha stipulato con SPES in data 20 dicembre 2004 un accordo esecutivo per la gestione del Campus universitario di Savona;
- f) che in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 25/11/2015 e della comunicazione prot. 80635 del 3/12/2015, tale accordo è da considerarsi vigente limitatamente alle parti volte a garantire lo svolgimento delle attività in corso presso il Campus, fino alla compiuta definizione del nuovo assetto societario e delle funzioni che SPES potrà esercitare nei confronti dei soci;
- g) che il suddetto accordo prevede tra l'altro le modalità di svolgimento e le modalità di copertura dei servizi essenziali di gestione e manutenzione del Campus universitario;
- h) che Spes ha rappresentato come le condizioni previste dall'Accordo esecutivo del 2004 non risultano più adeguate nè sostenibili sotto il profilo economico; ciò anche in relazione alla situazione finanziaria della società e delle concrete contribuzioni dei soci;
- i) che il protrarsi dell'iter di cui al punto c) comporta la necessità di regolare transitoriamente le modalità di erogazione dei servizi essenziali di gestione e manutenzione in coerenza con l'attuale situazione giuridica del compendio e della Società;

- j) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 l'Ateneo ha ritenuto necessario il superamento del sistema di trasferimento dei contributi a Spes, come previsto all'art. 5 dell'Accordo esecutivo del 20/12/2004, nonché il generale e graduale subentro dell'Università a Spes nei contratti di servizi, utenze, forniture nell'interesse dell'Ateneo per la gestione del Campus, con riaddebito a Spes delle quote riferibili agli spazi di sua spettanza;
- k) che nel corso del 2018 l'Ateneo ha quindi proceduto ad assumere in via diretta alcuni servizi e oneri, mentre altri sono rimasti, totalmente o parzialmente, in capo a SPES; laddove possibile ed opportuno, i servizi sono stati assunti solo per la parte di competenza in modo che ne siano già distinti costi ed oneri; in altri casi è risultata preferibile o necessaria per ragioni tecniche o per il miglior coordinamento ed una gestione più efficace ed economica, mantenere servizi unitari riferiti al compendio nel suo complesso; in alcuni casi l'assunzione a carico dell'Università non è ancora stata possibile;
- l) che in attuazione della deliberazione sopra richiamata l'Università non ha trasferito a Spes, durante il 2018 ed in riferimento a tale anno, somme quantificate sulla base dei contributi studenteschi; né alcun importo è stato corrisposto a Spes a titolo di anticipazione o di rimborso dei costi fino ad oggi sostenuti dalla Società;
- m) che le parti hanno effettuato una ricognizione dei costi sostenuti dalle Parti relativamente a servizi, forniture, utenze per la gestione e manutenzione del Campus, verificando quali oneri fossero stati sostenuti da Spes anche per spazi di competenza dell'Università sia, d'altra parte, i costi sostenuti dall'Università in relazione a spazi nella disponibilità/utilizzo di Spes;
- n) che risulta necessario, nell'interesse di entrambe le Parti, addivenire ad una definizione dei reciproci rapporti relativamente allo svolgimento dei servizi di gestione e manutenzione del Campus, all'indicazione di criteri per l'individuazione dei costi a carico di ciascuna delle Parti ed alla determinazione delle modalità di rimborso di quanto una Parte abbia eventualmente sostenuto nell'interesse ed a favore di spazi utilizzati dall'altra;
- o) che la compensazione avverrà in fase di pagamento previa iscrizione in bilancio delle reciproche partite creditorie/debitorie e registrazione dei connessi documenti contabili (Università, operando in regime non commerciale, emetterà Nota di Addebito in luogo della fattura);
- p) che occorre valutare l'impatto economico-finanziario a carico Spes relativamente all'Imposta sul Valore Aggiunto a seguito del subentro nei contratti di servizi, utenze, forniture per la quota di riaddebito a Spes
- q) per quanto riguarda la tempistica presente all'art.4 comma 3 si deve intendere come fine mese successivo a quello della stipula del presente accordo

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **ARTICOLO 2**

1. Per il 2018 i rapporti inerenti i servizi essenziali di gestione e manutenzione del Campus universitario di Savona tra l'Università e SPES sono regolati secondo quanto segue.
2. Nel caso in cui i servizi ed i relativi costi siano già univocamente riferibili a porzioni del compendio utilizzati in via esclusiva da una delle due Parti, si farà diretto riferimento per la quantificazione, ai dati risultanti dalla documentazione contrattuale (in caso di fornitori terzi), amministrativa, contabile e tecnica disponibile che le Parti si impegnano a scambiarsi e/o a

esaminare congiuntamente. Per il caso in cui gli oneri siano stati sostenuti dalla Parte non interessata dall'utilizzo, l'altra parte procederà all'integrale rimborso.

3. Nel caso in cui i servizi ed i relativi costi si riferiscano al compendio nel suo complesso e dunque siano svolti e sostenuti nell'interesse di entrambe le Parti, per la determinazione dell'importo rispettivamente a carico dell'Università e di SPES, si utilizzano elementi, dati ed informazioni rilevabili dalla documentazione contrattuale, tecnica o amministrativa (ad es. prospetti e conteggi di dettaglio riferiti a singoli spazi o attività, acclusi a contratti di fornitura di beni o servizi), o da contatori, misuratori ed altri elementi analoghi; le Parti si impegnano a scambiarsi tali dati e/o a esaminarli congiuntamente.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui al punto precedente non fossero disponibili o sufficienti, si utilizzerà un criterio generale di ripartizione in proporzione alle superfici utilizzate e/o nella disponibilità "esclusiva" dell'Università e di SPES rispetto alla somma totale degli spazi utilizzati in via esclusiva. Tale proporzione, di cui al successivo art. 3, sarà applicata inoltre agli spazi utilizzati indistintamente dalle Parti (c.d. "comuni") per ripartire i costi ad essi riferibili.

### **ARTICOLO 3**

1. La proporzione di cui al criterio generale indicato all'art. 2.4 viene calcolata a seguito della ricognizione da parte di Università e Spes dello stato attuale (2018) delle superfici degli edifici o delle parti di edifici di cui abbiano la disponibilità o utilizzo esclusivi, secondo la formula "spazi esclusivi Spes/(spazi esclusivi Spes+Spazi esclusivi Unige)".
2. Nel caso in cui alcuni servizi e costi fossero riferibili non all'intero compendio ma a porzioni del compendio utilizzati da entrambe le Parti oppure qualora risulti un'evidente e rilevante disomogeneità quanto al tipo di attività svolta in un determinato edificio o porzione di edificio ed alla conseguente incidenza di uno specifico servizio/fornitura/utenza, la proporzione di cui al precedente punto viene adeguata secondo coefficienti/indici appropriati da individuarsi tra le parti.
3. La proporzione di cui al 3.1 e gli eventuali indici di correzione di cui al 3.2 vengono determinati a seguito di ricognizione ed in accordo tra le parti e comunicati per iscritto tra le medesime entro il 28/02/2019. Le proporzioni che saranno indicate con riferimento al 2018 varranno anche per i periodi successivi in mancanza di loro aggiornamento e fino alla definizione dell'iter di cui alla premessa c) e alla stipula dei conseguenti diversi accordi circa lo svolgimento dei servizi di gestione del Campus.

### **ARTICOLO 4**

1. La quantificazione degli importi sostenuti dal 1°/01/2018 ed il 31/10/2018 è provvisoriamente effettuata considerando la proporzione del 34.5% a carico di Spes, come risulta dall'allegato 1.
2. Vista la ricognizione dei costi effettuata, la ripartizione dei medesimi ed il calcolo dei conseguenti rimborsi risulta all'allegato 2.
3. Spes trasferirà all'Università l'importo di 32.984,00 entro il 31/01/2019.
4. Una volta completate le attività di cui all'art. 3 e determinate definitivamente le proporzioni nonché rilevati i costi anche relativamente al periodo novembre-dicembre 2018, le Parti provvederanno al saldo o conguaglio entro il 30/04/2019.

### **ARTICOLO 5**

1. Il presente Accordo disciplina la definizione dei rapporti inerenti i servizi svolti nel 2018.
2. Disciplinerà altresì i rapporti inerenti i servizi che saranno svolti nel 2019 fino alla conclusione dell'iter di cui alla premessa c). Successivamente ed in conseguenza dell'esito di tale procedimento verranno assunte le necessarie determinazioni e definiti i nuovi accordi circa i servizi di gestione del Campus Universitario.

## **ARTICOLO 6**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo trovano integrale applicazione il Codice Civile e il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. (TUSP).

## **ARTICOLO 7**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo è devoluta in via esclusiva alla cognizione del Foro di Genova.

*Sottoscritto nella data dell'ultima firma digitale apposta*

**IL RETTORE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

Prof. Paolo Comanducci

*(firmato digitalmente)*

---

**IL PRESIDENTE  
S.P.E.S. S.C.P.A.**

Prof. Maurizio Schenone

*(firmato digitalmente)*

---